



*Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza*

Schema di contratto/Capitolato Tecnico

RCVettore su Ferro

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2025

Alle ore 24.00 del : 31.12.2028

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati al 31.12 di ogni anno

Edizione 1

Allegati: n. 0

Presidenza
U.O. Risk Management Assicurazioni e
Trasparenza
(Il Rup)
Fiziana Tuffio

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

SOMMARIO

SEZIONE 1	DEFINIZIONI e descrizione attività
Art.1.1	Definizioni
Art.1.2	Descrizione dell'attività
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2.2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.3	Durata del contratto
Art. 2.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.2.5	Facoltà di recesso
Art. 2.6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 2.7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.8	Oneri fiscali
Art. 2.9	Foro competente
Art. 2.10	Interpretazione del contratto
Art. 2.11	Regolazione del premio
Art. 2.12	Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 2.14	Coassicurazioni e Delega
Art. 2.15	Clausola broker
Art. 2.16	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 2.17	Rinvio alle norme di legge
Art. 2.18	Revisione del prezzo
SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT del Vettore)
Art. 3.1	Disciplina della responsabilità
Art. 3.2	Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Art. 3.3	Qualifica di Terzo
Art. 3.4	Rinuncia alla Rivalsa
Art. 3.5	Esclusioni
Art. 3.6	Estensioni di garanzia
Art. 3.7	Atti di terrorismo e sabotaggio
Art. 3.8	Sovraccarico
Art. 3.9	Lavoratori di cui al DLgs di attuazione 276/2003 della L.30/2003
Art. 3.10	Responsabilità Personale
Art. 3.11	Corresponsabilità degli assicurati
Art. 3.12	Privacy
Art. 3.13	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
SEZIONE 4	MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO GESTIONE SINISTRI – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 4.1	Massimali
Art. 4.2	Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento
Art. 4.3	Gestione dei sinistri da parte della compagnia e liquidazione delle franchigie
Art. 4.4	Calcolo del premio
Art. 4.5	Disposizione finale

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

SEZIONE 1 – Definizioni e Descrizione Attività

Art. 1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	l'ente Contrente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Società:	L'impresa assicuratrice;
Broker:	L'ATI MAG SpA/AON SpA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Validità del contratto :	il periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto
Validità della garanzia :	il periodo al quale si estende la validità dell'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Cose	Sia i beni materiali sia gli animali
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni Materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Perdite Patrimoniali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
Appaltatore/ Subappaltatore	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto a norma di legge- l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente / assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza include: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Retribuzioni lorde	Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'IVA) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.
Terrorismo	Un atto, che include ma non si limita all'uso della forza o della violenza o della minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici o religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governo e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa
Sabotaggio	Un atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi e ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/ creare panico nella popolazione per tali fini

Cotral S.p.A.	RC Vettoriale Ferro	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	---------------------	--

Art.1.2 - Descrizione dell'attività

COTRAL è una organizzazione strutturata per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone, nonché di altre attività connesse e strumentali ai servizi stessi o comunque riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali a COTRAL competono dunque la pianificazione, la gestione ed il controllo:

dei servizi pubblici di trasporto di linea, urbani nell'ambito della Regione Lazio per i quali si rendesse necessario l'istituzione di servizi urbani, continuativi o stagionali, gestiti anche attraverso apposite convenzione con gli Enti interessati;

dei servizi pubblici di linea che colleghino località poste anche al di fuori del territorio della Regione Lazio

Sempre per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, COTRAL può inoltre:

- svolgere o far svolgere servizi di noleggio con autobus, servizi fuori linea, servizi di trasporti pubblico o privato di persone e merci;
- svolgere o far svolgere servizi scolastici e per portatori di handicap; eseguire attività di autoriparazione per le manutenzioni dei propri automezzi e anche per conto di terzi;
- esercitare o far esercitare servizi di rimozione veicoli, di gestione dei parcheggi nonché attività consimili comunque volte al servizio della mobilità ed al pieno utilizzo del personale e dei servizi disponibili;
- realizzare e gestire impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto.

COTRAL può promuovere o partecipare a società aventi come scopo l'esercizio di attività connesse o strumentali al trasporto pubblico, comprese le attività elencate nel presente articolo, qualora ciò si renda opportuno o necessario per un più efficace ed economico svolgimento di tale stessa attività.

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuove Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali sub affidatari del servizio.

L'attività dell'Assicurato si esplica:

1) anche nel Trasporto ferroviario passeggeri, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione (Impresa Ferroviaria, ai sensi del D. Lgs 112/2015 di recepimento Dir. (UE) 2012/34),

Cotral Gestisce:

- ✓ le Linee Ferroviarie di ROMA LIDO e ROMA VITERBO via Civita Castellana

La stessa è autorizzata all'esercizio del servizio secondo le Direttive di cui al:

P.I.R. 2021 edizione 2019 del 11 dicembre 2019;

Modello standard RNE (Rail Net Europe) per la descrizione dell'impianto di servizio Giugno 2018;

2) nel trasporto "a fune", sia aereo che a "guida vincolata" (funicolari), come previsto dal Regolamento U.E. n. 424 del 2016" e s.m.i.

Cotral gestirà nel 2026 (sono in corso i collaudi operativi)

- ✓ La Funicolare di Rocca di Papa Valle Vergine

Il Contraente e/o l'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto", in "sub affidamento" o in qualsiasi altra forma, di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, ai medesimi patti e condizioni, una proroga BIENNALE.

Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con

Cotral S.p.A.	RC Vettoriale Ferro	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	---------------------	--

le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number).. Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

Art. 2.5 – Facoltà di recesso

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (posta elettronica, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 2.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.11 – Regolazione del premio (ove prevista)

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Art. 2.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La compagnia si impegna inoltre a fornire accesso alla propria piattaforma informatica al fine di permettere la visione periodica dello status di ogni posizione denunciata.

Art. 2.14- Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

Art. 2.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA/AON SpA il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari al 7%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

Art.2.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.2.18 – Revisione del prezzo

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il costo del Servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indici di Riferimento»).

Il Contraente monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Contraente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Contraente provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

Cotral S.p.A.	RC Vettoriale Ferro	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	---------------------	--

Sezione 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – RC del Vettore

Art. 3.1 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 3.2 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.del Vettore)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. (a titolo esemplificativo e non esaustivo circolazione, manovra e/o sosta nonché servizi interni, trasferimenti, prove, collaudi, scuola guida e traino delle vetture in avaria e trasporto dipendenti, limitatamente alle seguenti linee ROMA/ OSTIA LIDO — ROMA/ VITERBO, nonché per la Funicolare di Rocca di Papa e per ogni altro ampliamento delle competenze che dovessero essere inerenti a gestioni di ulteriori reti e/o linee) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 3.3 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Art. 3.4 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge

Art. 3.5 – Esclusioni

A.: L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni

- Da furto
- Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) al materiale rotabile anche se di terzi, utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione, nonché alle strutture fisse e mobili, anche se di terzi, destinate all'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;.

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- g) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali
- h) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..
- i) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.
- j) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici
- k) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- l) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte..
- m) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM)
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose

Art. 3.6 - Estensioni di garanzia

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o efficienza del materiale rotabile fisso e/o mobile necessario all'esercizio dell'attività e si intende prestata anche:

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. nel caso di impiego delle vetture ferroviarie, anche se non ancora di proprietà della Contraente, a titolo esemplificativo ma non limitativo, per esperimenti di prova, testing, collaudo, omologazioni pre-consegna, anche effettuati da personale fornito da terzi e quindi non in rapporto con la Contraente;
2. per lo svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente;
3. per il traino di emergenza di altre vetture aziendali in avaria. In questo ultimo caso la garanzia riguarda anche le vetture trainate;
4. per i sinistri che avvenissero in aree private all'interno dei depositi, delle stazioni, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra dei veicoli e/o rimorchi, fermo restando quanto stabilito alla lettera "f delle Esclusioni";

Cotral S.p.A.	RC Vettoriale Ferro	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	---------------------	--

5. per i sinistri derivanti da incendio delle vetture ferroviarie per scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente conseguenti alla circolazione delle vetture;
6. da danni derivanti dalla movimentazione delle vetture ferroviarie all'interno di stazioni e depositi effettuata da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto, fermo rimanendo l'eventuale azione di rivalsa nei confronti della ditta appaltatrice.
7. per i danni arrecati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro destinazione, siano portati od indossati dai passeggeri compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, esclusi denaro, titoli e valori in genere;
8. per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
9. per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dalla vettura ferroviaria ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di eccesso alla vettura ferroviaria anche in corsa;
10. nel caso in cui al conducente del convoglio sia stata sospesa, revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante i regolamenti interni che impongono tali comunicazioni ed i controlli conseguenti da parte dell'Azienda;
11. per i danni causati a dipendenti anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

La garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile ferma l'azione di rivalsa da parte dell'Impresa assicuratrice nei confronti del responsabile del danno.

Art. 3.7 – Atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga dell'Art.3.5 lettera k) , la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo e Sabotaggio, come definiti in polizza L'assicurazione è estesa alla responsabilità

Art. 3.8 – Sovraccarico

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico dei passeggeri

Art. 3.9– Lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Art. 3.10 – Responsabilità Personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei funzionari, dei dirigenti e dei dipendenti (anche in comando o con contratto a tempo determinato) di ogni ordine e grado, dell'Assicurato, per i danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni.

Si precisa che ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione del coniuge, dei genitori, dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

<i>Cotral S.p.A.</i>	<i>RC Vettoriale Ferro</i>	<i>Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</i>
----------------------	----------------------------	--

Art. 3.11 – Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 3.12 – Privacy

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del DLgs 196/2003 ed al Reg.2016/679/UE (GDPR) per perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) di dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Art. 3.13 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a $\frac{1}{4}$ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Cotral S.p.A.	RC Vettoriale Ferro	Presidenza U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza
---------------	---------------------	--

Sezione 4**MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO GESTIONE SINISTRI –
CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI****Art. 4.1 MASSIMALI ASSICURATI****Massimali di garanzia**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei sotto riportati massimali:

R.C.Vettoriale Linee Ferroviarie. Euro 20.000.000,00 unico per sinistro, e per anno.

RC Vettoriale Funicolare Rocca di Papa Euro 5.000.000,00 unico per sinistro, e per anno.

Art. 4.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto

Art. 4.3 – Calcolo del Premio

Ammontare annuo dei KM percorsi dai convogli circolanti delle ferrovie Regionali Roma/Ostia e Roma/Viterbo via Civita Castellana Km 2.252.000,00

Ammontare annuo dei KM percorsi dai convogli della Funicolare di Rocca di Papa Km 10.000,00

Tasso imponibile del promille da applicarsi in sede di regolazione premio

Premio annuo imponibile Anticipato Euro

Art. 4.5– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Pagamento del premio
- 2.5 Facoltà di recesso
- 2.7 Forma delle comunicazioni
- 2.9 Foro competente
- 2.10 Interpretazione del contratto
- 2.12 Obblighi in caso di sinistro
- 2.13 Obbligo a fornire dati sull'andamento dei sinistri
- 2.15 Clausola Broker
- 2.17 Rinvio alle norme di legge
- 4.1 Massimali

La Società

Il Contraente
